

STATUTO

SOSTA DELLA BONTA' SOCIETA' COOPERATIVA

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: CASTROCELO FR VIA CASILINA
NORD KM.127

Numero REA: FR - 138257

Codice fiscale: 02232320602

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 21-06-2010 - Statuto completo	2
--	---



Dr. ROBERTO LABATE
NOTAIO
Via V. Veneto 11/A
03039 - Sora (FR)
Tel. 0776.832173
0776.833701

STATUTO DELLA SOCIETA' COOPERATIVA
“SOSTA DELLA BONTA' SOCIETA' COOPERATIVA”

DENOMINAZIONE – SEDE – DURATA – OGGETTO

Art. 1

E' corrente una società cooperativa denominata **“SOSTA DELLA BONTA' SOCIETA' COOPERATIVA”** abbreviata **“SOSTA DELLA BONTA' SOC. COOP.”**, con adozione delle norme della società a responsabilità limitata ai sensi dell'art. 2522 comma 2 codice civile.

Art. 2

La società ha sede legale in CASTROCELO (FR).

L'organo amministrativo ha facoltà di istituire uffici, filiali, succursali e dipendenze in tutto il territorio nazionale ed all'estero ovvero di trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune sopra indicato. Compete ai soci la decisione del trasferimento della sede in Comune diverso e l'istituzione, la modificazione e soppressione di sedi secondarie. Il domicilio dei soci per quel che concerne i loro rapporti con la società è quello risultante dal libro soci.

Art. 3

La durata della Società è stabilita fino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (due-milacinquanta), ma potrà essere prorogata con deliberazione dell'assemblea a norma di legge.

Art. 4

La Cooperativa deve essere retta e disciplinata dai principi della mutualità senza fini di speculazione privata, né di lucro.

I soci cooperatori della Cooperativa intendono quindi perseguire lo scopo di nuove occasioni di lavoro per se stessi ed eventualmente anche per altri lavoratori, rispettivamente sotto forma di lavoro fra soci e società, oppure di rapporto di lavoro subordinato, tramite la gestione in forma associata dell'impresa di cui al presente articolo.

La prestazione dei soci cooperatori in favore della società può avvenire anche in forma di collaborazione autonoma o di prestazione professionale.

La società può tuttavia avvalersi della collaborazione autonoma di lavoratori e di professionisti iscritti negli albi professionali anche non soci.

Per raggiungere tale fine la cooperativa si propone di svolgere le seguenti attività:

- ristorante, bar, pizzeria, rosticceria, pasticceria; ristorazione veloce e catering presso privati, scuole, mense aziendali, strutture di accoglienza di persone anziane autosufficienti e non e persone svantaggiate; somministrazione di alimenti e bevande in modo itinerante e su aree pubbliche; vendita al dettaglio di prodotti alimentari e non alimentari; vendita di carni fresche, conservate e comunque preparate e confezionate; produzione di vendita di pasta all'uovo; esercizi di spacci interni per la vendita di prodotti a favore di dipendenti di enti e imprese, pubblici o privati, di militari, di aderenti a circoli privati, clubs e associazioni, nonché la vendita nelle scuole e negli ospedali e nei complessi e impianti sportivi e ricreativi; attività e servizi di assistenza domiciliare a persone anziane e disabili; centri diurni e altre strutture finalizzate al miglioramento della qualità della vita, nonché altre iniziative per il tempo libero, la cultura e il turismo locale; attività di sensibilizzazione ed animazione della comunità locale contro cui opera al fine di renderla più consapevole e disponibile all'attenzione e all'accoglienza delle persone in stato di

bisogno; attività di promozione e rivendicazione dell'impegno delle istituzioni a favore delle persone deboli svantaggiate e di affermazione dei loro diritti.

La Cooperativa, per realizzare l'oggetto sociale, potrà accedere ai finanziamenti Europei e dei Piani Integrati Mediterranei, e a tutte le altre provvidenze finanziarie e contributive che saranno attivate sul piano nazionale e comunitario, dallo Stato, dalle Regioni e dagli Enti locali.

La Cooperativa, inoltre, potrà compiere tutte le operazioni creditizie mobiliari, immobiliari e finanziarie, necessarie e utili per conseguire lo scopo sociale. La Società, per il raggiungimento dei propri scopi sociali, potrà infine compiere tutte le operazioni che riterrà opportune, purchè nei modi e nei termini previsti dalle leggi e dal presente Statuto. La Società, per rendere più efficace la propria azione, con deliberazione dall'assemblea dei soci, potrà consociarsi ad altre cooperative, aderire a consorzi di cooperative ovvero ad una delle associazioni di rappresentanza riconosciute dal movimento cooperativo.

La Cooperativa potrà compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali. Potrà assumere partecipazioni in altre imprese, consorzi ed associazioni, a scopo di stabilire investimento e non di collocamento sul mercato. In particolare, la cooperativa potrà stipulare contratti per la partecipazione a gruppi cooperativi paritetici, ai sensi dell'art. 2545 septies del Codice Civile, con preventiva autorizzazione da parte dell'assemblea.

La Cooperativa potrà inoltrare domande di aiuto pubblico e beneficiare di interventi in C/capitale, C/interessi, C/gestione, partecipare a bandi e concorsi per agevolazioni regionali, nazionali e comunitarie, sia singolarmente che in partenariato, stipulare finanziamenti bancari e finanziari, coperture assicurative, con qualsivoglia enti e/o istituti bancari, per il perseguimento delle finalità societarie cooperativistiche e mutualistiche.

La Cooperativa si propone di stimolare lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci, in conformità alle vigenti disposizioni di legge in materia, istituendo una sezione di attività, disciplinata da apposito regolamento, per la raccolta dei prestiti, limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale. E' pertanto tassativamente vietata la raccolta del risparmio fra il pubblico sotto ogni forma.

La Cooperativa si propone, inoltre, di costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale.

La Cooperativa si propone, altresì, l'adozione di procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale.

CAPITALE SOCIALE

Art. 5

Il capitale sociale è ripartito in un numero illimitato di quote del valore nominale ciascuna non inferiore ad euro venticinque e non superiore al limite massimo stabilito dalla legge.

SOCI

Art. 6

Il numero dei soci è illimitato ma non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge. Possono essere soci anche coloro che esercitano in forma autonoma attività di servizi identici o affini a quelli svolti dalla cooperativa.

Possono essere soci operatori i lavoratori di ambo i sessi che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età che svolgono attività professionale quale li-

beri professionisti o attività autonoma comunque organizzata e gestita, o attività lavorativa attinente alla natura dell'attività della Cooperativa e che, per la loro capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione professionale, possono partecipare direttamente ai lavori della Cooperativa ed attivamente cooperare al suo esercizio e al suo sviluppo.

In deroga a quanto precede, possono essere ammessi come soci cooperatori anche elementi tecnici ed amministrativi, in numero strettamente necessario al buon funzionamento della cooperativa.

Chi desidera diventare socio deve presentare domanda all'organo amministrativo, specificando:

1. Cognome, nome, luogo e data di nascita, domicilio, cittadinanza;
2. L'attività svolta in ordine ai requisiti richiesti per l'ammissione;
3. L'ammontare della quota sociale che si propone di sottoscrivere nei limiti delle disposizioni di legge.

Se l'istanza è proposta da persona giuridica essa deve indicare: a) la ragione sociale e la sede; b) la qualifica della persona che sottoscrive l'istanza.

Art. 7

Sulla domanda di ammissione delibera l'organo Amministrativo con l'obbligo di motivare l'eventuale rigetto, secondo la procedura prevista dall'art. 2528 del Codice Civile.

I nuovi soci oltre a quanto previsto dal quarto comma del precedente art. 6 sono obbligati a: - versare la quota sottoscritta con le modalità ed i termini fissati dall'organo amministrativo; - versare la tassa di ammissione stabilita a titolo di rimborso delle spese di istruttoria della domanda di ammissione; - versare il sovrapprezzo eventualmente determinato dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta degli amministratori; - osservare lo statuto, il regolamento interno e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.

Art. 8

La cessione delle quote è regolata dall'art. 2530 C.C.

RECESSO – ESCLUSIONE – MORTE DEL SOCIO

Art. 9

La qualità di socio si perde per recesso, per esclusione o per causa di morte.

Art. 10

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio che: - abbia perduto i requisiti per l'ammissione; - non si trovi più nella possibilità di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.

Per quanto riguarda la disciplina del recesso si fa espresso riferimento all'art. 2532 del Codice Civile.

Art. 11

L'esclusione sarà deliberata dal Consiglio di Amministrazione, nei modi previsti dall'art. 2533 C.C., nei confronti del socio che:

- non esegue in tutto o in parte il pagamento delle quote;
- è gravemente inadempiente alle obbligazioni che derivano dalla legge o dal contratto sociale;
- perde i requisiti personali per la partecipazione alla società;
- nei casi di cui agli artt. 2286 e 2288 C.C.

Art. 12

Le deliberazioni prese in materia di recesso e di esclusione devono essere comunicate ai soci mediante raccomandata con ricevuta di ritorno.

Art. 13

Gli eredi del socio defunto hanno diritto al rimborso della quota secondo le disposizioni di legge. Gli eredi possono però, ove ne facciano richiesta, subentrare nella qualità di socio, a condizione che possiedano i requisiti previsti per l'ammissione. Se sono più di uno devono nominare un rappresentante comune.

Art. 14

La liquidazione della quota ha luogo sulla base del bilancio dell'esercizio in cui si sono verificati il recesso, l'esclusione o la morte del socio. Il socio receduto od escluso e gli eredi del socio defunto hanno diritto soltanto al rimborso del valore nominale delle somme versate, eventualmente ridotto in proporzione alle perdite imputabili al capitale.

La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della società. Il patrimonio deve essere fatto entro sei mesi dall'approvazione del bilancio.

ASSEMBLEA

Art. 15

L'Assemblea viene convocata ai sensi di legge, anche fuori dalla sede sociale, purché in Italia, mediante avviso consegnato a mano a ciascun socio almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza, oppure comunicato a mezzo fax (purché confermato o con lettera raccomandata entrambi da inviarsi almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza). Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie poste all'ordine del giorno. Nell'avviso potrà essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione, da tenersi in un giorno diverso dalla prima. In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità la deliberazione si intende adottata, anche in mancanza della formale convocazione, quando ad essa partecipano, in proprio o a mezzo delega, tutti i soci che rappresentano l'intero capitale sociale e sia intervenuto o informato l'organo Amministrativo nonché il Collegio Sindacale, qualora esistente e nessuno si oppone alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno.

Art. 16

Nell'assemblea hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti nel libro soci da almeno novanta giorni.

Ciascun socio ha diritto ad un solo voto, qualunque sia il valore della quota posseduta. Ogni socio può farsi rappresentare in Assemblea da altro socio mediante delega scritta conservata agli atti societari. Ciascun socio non può rappresentare più di cinque soci.

Il socio imprenditore individuale può farsi rappresentare in assemblea anche dal coniuge, dai parenti entro il terzo grado o dagli affini entro il secondo che collaborano all'impresa.

Art. 17

L'Assemblea è presieduta a seconda della struttura dell'organo amministrativo dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o dall'Amministratore Unico.

In caso di loro assenza o impedimento essa è presieduta da altra persona scelta dall'Assemblea seduta stante.

Art. 18

L'Assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione quando siano

presenti o rappresentati la metà più uno dei soci aventi diritto al voto a norma del primo comma dell'art. 2538 del Codice Civile e delibera con la maggioranza assoluta, in seconda convocazione l'assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti o rappresentanti e delibera a maggioranza assoluta.

AMMINISTRAZIONE E RAPPRESENTANZA

Art. 19

La società è amministrata, alternativamente, a seconda di quanto stabilito dall'assemblea in occasione della nomina: da un Amministratore Unico o da un Consiglio di Amministrazione composto di un numero di membri variabile da un minimo di tre ad un massimo di nove secondo il numero esatto che verrà determinato dall'assemblea in occasione della nomina.

L'amministratore Unico o la maggioranza degli amministratori in caso di consiglio di amministrazione dovranno essere scelti tra i soci cooperatori.

Art. 20

L'organo amministrativo resterà in carica fino a revoca o dimissioni o per quel tempo più limitato che verrà stabilito dai soci all'atto della nomina. In caso di nomina fino a revoca o dimissioni, è consentita la revoca degli amministratori in ogni tempo e senza necessità di motivazione, ovvero di giusta causa. E' ammessa la rieleggibilità.

Art. 21

Nel caso di società sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione questo elegge fra i suoi membri un Presidente ed eventualmente anche un Vicepresidente che sostituisca il Presidente nei casi di assenza o di impedimento, nel caso questi non siano già stati nominati dall'assemblea.

Art. 22

L'organo amministrativo ha tutti i più poteri, nessuno escluso, per la gestione ordinaria e straordinaria della società ed ha quindi la facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali, fatta eccezione soltanto per quelli che la legge riserva in modo tassativo alle decisioni dei soci.

Art. 23

La rappresentanza generale della società di fronte ai terzi ed in giudizio è attribuita all'amministratore unico o al Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Art. 24

Il Consiglio viene convocato dal Presidente, presso la sede sociale o altrove purché in Italia, mediante avviso spedito con lettera raccomandata almeno otto giorni prima dell'adunanza e nei casi di urgenza a mezzo telegramma o fax (purché confermato) da spedirsi almeno tre giorni prima dell'adunanza, nei quali vengono fissate la data, il luogo e l'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno.

Per la validità delle deliberazioni del consiglio occorre la presenza della maggioranza assoluta dei suoi membri. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.

Art. 25

Gli Amministratori hanno diritto al rimborso delle spese sostenute per l'esercizio delle loro funzioni e ad un compenso che verrà determinato annualmente dall'assemblea dei soci.

COLLEGIO SINDACALE

Art. 26

Il Collegio Sindacale dovrà essere istituito qualora ricorrano le condizioni di obbligatorietà previste dal combinato disposto degli artt. 2543 e 2477 C.C. Qualora istituito esso sarà composto di tre membri effettivi e due supplenti nominati e funzionanti a norma di legge.

Il Presidente del Collegio è nominato dall'Assemblea. I sindaci restano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. Essi sono rieleggibili.

La retribuzione annuale dei sindaci è determinata dall'assemblea all'atto della nomina per l'intero periodo di durata del loro ufficio. Il collegio sindacale esercita anche il controllo contabile ed è quindi integralmente composto da revisori contabili iscritti nel Registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

PATRIMONIO SOCIALE

Art. 27

Il patrimonio della società è costituito:

1. dal capitale sociale, che è variabile ed è formato da un numero illimitato di quote sociali del valore nominale ciascuna di euro venticinque e non superiore al limite stabilito dalla legge;
2. dalla riserva legale;
3. da eventuali riserve straordinarie;
4. da ogni altra riserva prevista per legge;
5. da qualunque liberalità che pervenisse alla società cooperativa per essere impiegata al fine di raggiungimento degli scopi sociali.

MUTUALITA' PREVALENTE

Art. 28

La Cooperativa si prefigge di svolgere la propria attività in prevalenza nell'ambito della mutualità e pertanto è fatto divieto, ai sensi dell'art. 2514 C.C., alla società di:

1. distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo previsto per i buoni postali fruttiferi aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
2. distribuire le riserve fra i soci cooperatori sia durante la vita della società sia all'atto del suo scioglimento;
3. remunerare gli strumenti finanziari eventualmente offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo fissato per i dividendi. In caso di scioglimento la società dovrà devolvere l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui alla legge 59/92 e successive modificazioni.

BILANCIO

Art. 29

Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio di Amministrazione procede alla formazione del bilancio secondo i criteri stabiliti dalla legge e lo presenta ai soci per l'approvazione entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio, ovvero entro centottanta giorni qualora ricorrano le condizioni di cui all'ultimo comma dell'art. 2364 C.C.; le ragioni della dilazione dovranno essere segnalate dall'organo amministrativo nella relazione prevista

dall'art. 2428 C.C.

Gli Amministratori e i Sindaci, qualora nominati, debbono, nelle relazioni previste dagli articoli 2428 e 2429 del Codice Civile, indicare specificatamente i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico: il tutto ai sensi dell'art. 2545 del Codice Civile.

Ai sensi del comma 2 dell'art. 2545 *sexies* la contabilità sociale deve essere organizzata in modo da permettere di determinare l'attività svolta con i singoli soci e con i soggetti estranei alla compagine sociale.

RISERVE ED UTILI

Art. 30

L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla distribuzione degli utili annuali destinandoli:

- almeno per il 30% (trenta per cento) a riserva legale, qualunque sia l'ammontare della stessa;
- ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 L. 31/01/1992 n. 59, nella misura prevista dalla legge medesima;
- ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite stabilito dal codice civile per le cooperative a mutualità prevalente;
- la restante parte a riserva straordinaria.

RISTORNI

Art. 31

L'Assemblea che approva il bilancio delibera anche in merito alla distribuzione dei ristorni, che potranno essere attribuiti mediante erogazione diretta e/o mediante aumento del numero delle quote detenute da ciascun socio. La ripartizione dei ristorni ai singoli soci dovrà, in ogni caso, essere effettuata considerando la qualità e quantità degli scambi mutualistici intercorrenti tra la cooperativa ed il socio.

CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Art. 32

Le controversie che potranno sorgere fra i soci oppure fra i soci e la Società, che abbiano per oggetto diritti disponibili per legge relativi al rapporto sociale saranno definite da un arbitro nominato, entro trenta giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente, dal Presidente del Tribunale di Cassino. L'arbitro deciderà *de bono et aequo* senza formalità di procedura. Il lodo è inappellabile. Non formano oggetto di clausola compromissoria le controversie nelle quali la legge prevede come obbligatorio l'intervento del pubblico ministero.

NORME TRANSITORIE FINALI

Art. 33

In caso di scioglimento della Società Cooperativa, ai sensi dell'art. 2545 *duodecies* del codice civile, l'Assemblea determinerà le modalità della liquidazione e nominerà uno o più liquidatori stabilendone i poteri, ferma l'osservanza delle norme inderogabili di legge.

Firmato: Parente Teresa - Roberto Labate Notaio

Copia su supporto informatico conforme all'originale documento su supporto cartaceo, ai sensi dell'articolo 23, commi 3 e 5 del D.Lgs. 82/2005, che si trasmette ad uso Registro Imprese.

Imposta di bollo assolta in modo virtuale ai sensi del decreto 22/02/2007 mediante M.U.I.